

Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016 Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 16/08/2022

OGGETTO: LIMITAZIONE EMISSIONI ACUSTICHE E SONORE NEI PUBBLICI ESERCIZI E LIMITAZIONE DEGLI ORARI PER SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

PREMESSO che:

- continuano a pervenire agli uffici comunali segnalazioni da parte di cittadini e residenti relativamente a turbative alla quiete ed al riposo causate dall'eccessiva amplificazione della diffusione musicale da parte di attività di somministrazione alimenti e bevande;
- si ritiene opportuno, di conseguenza, adottare un apposito provvedimento al fine di salvaguardare il riposo delle persone, e la naturale vocazione turistica del paese, procedendo a stabilire orari entro i quali consentire agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande lo svolgimento di attività oltremodo rumorose anche con diffusione di musica;

CONSIDERATO che:

- l'esperienza registrata ha dimostrato che le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività affini o comunque complementari, in cui vengono diffuse emissioni sonore musicali in tarda serata e nelle prime ore della notte, con livelli di emissione elevati, sovente costituiscono causa di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate e per i turisti presenti nelle attività ricettive, per cui si avverte l'esigenza di garantire il giusto equilibrio fra le diverse necessità;
- i lamentati inconvenienti sono causati da attività che si svolgono anche negli spazi esterni antistanti agli esercizi, i cui clienti il più delle volte stazionano in zona fino a tarda ora, anche dopo la chiusura dei locali;

PRESO ATTO che:

 le citate, numerose segnalazioni di cittadini residenti nelle adiacenze dei locali pubblici in parola, reclamano condizioni di vivibilità sia riguardo al decoro urbano che al rispetto dei limiti delle emissioni sonore, a tutela della quiete e salute pubblica; gli interventi posti in essere dalle forze dell'ordine effettuati su sollecitazione degli stessi cittadini, nonché l'opera di sensibilizzazione svolta in passato e in varie occasioni, non sono riusciti nell'intento di eliminare e/o attenuare i fenomeni lamentati;

VISTA la legge 7 ottobre 2013, n. 112 di conversione del decreto legge n. 91 dell'8 agosto 2013 recante "Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione ed il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo" il cui art. 7 reca una disposizione che aggiunge un nuovo comma agli arti. 68 e 69 del TULPS in materia di "spettacoli dal vivo di portata minore", e cioè quelli destinati a concludersi entro le ore 24 del giorno di inizio e con un pubblico fino ad un massimo di 200 persone;

VISTA la nota prot. n. 557/PAS/U/003625/13500.A(8) del 27.02.2014 con la quale il Ministero dell'Interno — Ufficio per gli Affari per la Polizia Amministrativa e Sociale risponde ad una richiesta di parere sull'interpretazione del D.L. 8.08.2013 n. 91. art. 7 comma 8 bis, recante modifica degli arti 68 e 69 del TULPS per gli eventi fino ad un massimo di 200 persone che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio;

VISTO il Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 che, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha eliminato ogni riferimento al carattere sperimentale della liberalizzazione degli orari nonché ogni riferimento alla limitazione ai soli comuni turistici e città d'arte di tale disciplina;

CONSIDERATO che, soprattutto nel periodo estivo, è consuetudine promuovere intrattenimenti, prevalentemente musicali e che è sempre più frequente, all'interno o all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento, la diffusione di musica con strumentazione amplificata;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dislocate nel territorio comunale, non solo perché con la loro presenza contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché offrendo piccoli intrattenimenti musicali e altre iniziative complementari di animazione, dando la possibilità a residenti e/o turisti di allietare il loro soggiorno rimanendo all'interno del territorio comunale;

RITENUTO tuttavia indispensabile regolamentare tali attività, al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza pubblica, nonché prevenire i rischi derivanti dall'inquinamento acustico connesso all'utilizzo abnorme, rispetto al contesto urbano e residenziale, delle apparecchiature elettroacustiche a diffusione sonora, che possono costituire causa di disturbo e forte disagio per i residenti nelle aree interessate da tali attività, principalmente nelle ore serali e notturne, pur nel contemperamento dei diversi interessi coinvolti di imprenditori del settore, residenti e turisti;

RITENUTO opportuno disciplinare l'orario nel quale è consentita la diffusione della musica all'interno e all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento, nonché il rispetto dei limiti previsti in materia di emissioni sonore;

ATTESO che il Comune di Luino ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 33 del 26 luglio 2012, il piano di zonizzazione acustica che prevede, tra l'altro, la suddivisione del territorio comunale in valori limite di attenzione e di qualità diurno/notturno dei Decibel di emissione;

RITENUTO che lo svolgimento di intrattenimenti pubblici, con musica dal vivo, o altri mezzi sonori per la diffusione della musica, da svolgersi all'interno o all'esterno di pubblici esercizi, necessiti, oramai in maniera non differibile, di una limitazione sia degli orari, sia del livello di pressione sonora, per assicurare la quiete e accettabili condizioni di soggiorno dei cittadini residenti e dei turisti, anche nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico di cui alla L. n. 447/95 e DPR 227/2001;

VISTO il Regolamento Comunale per lo svolgimento di manifestazioni, trattenimenti e pubblici spettacoli approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 4 aprile 2019



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016 Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

ACCLARATO che, se da un lato occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le attività economiche di settore, dall'altro vi è la necessità di assicurare la qualità della vita urbana, il decoro e la quiete pubblica dei cittadini e dei villeggianti;

FATTO SALVO quanto prescritto dall'art. 4 del DPR 19 ottobre 2011. n. 227, che prevede per i ristoranti, pizzerie, trattorie, sale gioco, bar, stabilimenti balneari, ecc. che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali e che superino i limiti di rumore stabiliti dai limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 26.10.1995, n. 447, ovvero, nel caso in cui non vengano superati i limiti di emissione di rumore, il ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

FATTO SALVO altresì che l'attività di intrattenimento musicale debba comunque considerarsi integrativa rispetto all'attività principale esercitata dai pubblici esercizi e che eventuali abusi sono passibili di sanzioni a norma di legge;

VISTA la formulazione vigente dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale al comma 5 così recita "...In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche [...]"

ORDINA

dalla data di emissione della presente ordinanza fino al 30.09.2022

- 1. All'interno ed all'esterno dei pubblici esercizi la "musica di accompagnamento e compagnia", che ai sensi dell'art. 68 della L.R. 6/2010 "non costituisce attività di intrattenimento", deve essere limitata dalle ore 22:30. Per limitata si intende che il livello sonoro della musica ed anche dei clienti deve essere tale da consentire a due persone poste ad un metro di distanza di potersi sentire normalmente.
- 2. Le attività di spettacolo o trattenimento musicale, complementari all'attività principale del locale (quali piano bar, concertini musicali, attività musicali mixate con presenza di disk jockey, juke-box, musica diffusa da impianti hi-fi, karaoke, trattenimenti di svago vari sia dal vivo che con l'ausilio di mezzi sonori) effettuate all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi devono svolgersi senza superare i limiti massimi di esposizione al rumore previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico in premessa menzionata e dal piano di zonizzazione acustica del territorio comunale;
- 3. Lo svolgimento **all'esterno** e **all'interno** degli esercizi pubblici, di spettacoli e di trattenimenti musicali di cui al punto precedente, è consentita **sino** alle **ore 24**.
- 4. I titolari di pubblico esercizio che intendano effettuare, all'interno e all'esterno dei locali e cioè quelli destinati a concludersi entro le ore 24 del giorno di inizio e con un pubblico fino ad un massimo di 200 persone, devono presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata da ogni documentazione e dichiarazione idonea ad attestare la sicurezza dell'allestimento e la piena assunzione di responsabilità in capo all'organizzatore, compresa la valutazione previsionale di impatto acustico (relazione fonometrica), ai sensi della normativa vigente (L. 447/1995 e disposizioni attuative). L'Amministrazione comunale può esonerare l'esercente dalla presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico (relazione fonometrica) solo in caso abbia ottenuto la deroga ai limiti di rumorosità ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. h) L. 447/95. La deroga deve essere richiesta all'Amministrazione almeno 15 giorni prima dell'evento. Nel caso del mancato rispetto di tale termine, l'istanza non sarà ritenuta ricevibile.
- 5. I titolari di pubblico esercizio che intendono effettuare all'interno dei locali spettacoli ed trattenimenti musicali oltre le ore 24 del giorno di inizio e con un pubblico fino ad un massimo di 200 persone devono ottenere l'autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS, con relazione tecnico descrittiva a firma di un tecnico abilitato per intrattenimenti fino a un massimo di 200 persone, idonea valutazione previsionale di impatto acustico (relazione fonometrica), ai sensi della normativa vigente (L. 447/1995 e disposizioni attuative), con le modalità indicate dal Regolamento Comunale per lo svolgimento di manifestazioni, trattenimenti e pubblici spettacoli approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 4 aprile 2019;
- 6. Per tutti gli spettacoli e trattenimenti musicali con un pubblico superiore a 200 persone, i titolari di pubblico esercizio devono dotarsi di autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS, previo parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblici Spettacoli, ex art. 80 del TULPS.

DISPONE CHE

- 1. In caso di violazione delle norme contenute nella presente ordinanza, la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine potranno fare sospendere immediatamente la manifestazione e, nel caso proseguano rumori derivanti dai clienti ivi presenti, fare chiudere l'attività.
- 2. In caso di violazione delle norme contenute nella presente ordinanza, al trasgressore non saranno concesse eventuali deroghe ai limiti di rumorosità per i successivi 30 (trenta) giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di accertata violazione.



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016 Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

- 3. Il Sindaco potrà concedere deroghe orarie alle disposizioni della presente ordinanza per manifestazioni pubbliche di forte richiamo organizzate dall'Amministrazione comunale o con il suo patrocinio, ovvero per spettacoli o trattenimenti musicali effettuati, a cura dei privati, presso gli esercizi pubblici. Per quest'ultima eventualità, i titolari dei locali richiedenti la deroga, ai limiti di rumorosità ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. h) L. 447/95, dovranno inviare apposita richiesta con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima) rispetto alla data dell'evento, per le opportune valutazioni. Nel caso del mancato rispetto di tale termine di preavviso l'istanza non sarà ritenuta ricevibile.
- 4. La presente ordinanza entra in vigore alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
- 5. Le SCIA già presentate al momento di entrata in vigore della presente ordinanza sono tenute al rispetto dei limiti acustici, degli orari e di quanto previsto dalla ordinanza medesima.

SANZIONI

Per le violazioni di cui alla Legge 447/1995 e del "Piano comunale di zonizzazioni acustica" si applicheranno le sanzioni relative;

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza si applicheranno le seguenti sanzioni:

- A) chiunque non osservi le prescrizioni della presente ordinanza è punito con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 100,00. In caso di ulteriori violazioni, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di € 500,00.
- B) in caso di reiterate violazioni della presente ordinanza, sarà disposta la comunicazione di inosservanza al Questore ai sensi dell'art. 12 del D.L. 20.02.2017 n. 14, al fine dell'applicazione della misura della sospensione dell'attività di gg 15 ai sensi dell'art. 100 Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

A tutte le Forze dell'Ordine ed alla Polizia Locale del Comune di Luino è demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al TAR competente ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

IL SINDACO
(Enrico BIANCHI)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO BIANCHI in data 16/08/2022